

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 1969

(18^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MARTINELLI**
indi del Vice Presidente **ZUGNO**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari » (835) (D'iniziativa dei deputati Abelli ed altri; Santi ed altri; Querci e Vassalli) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 209, 214, 215, 216, 217
BANFI, relatore	210, 215, 216, 217
BIANCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro	214
BELOTTI	210, 215
FORTUNATI	214, 217
LI VIGNI	211
MICHELI, sottosegretario di Stato per le finanze	211, 214, 216, 217
SOLIANO	211
SPAGNOLLI	211

Efisio, De Luca, Fiorentino, Formica, Fortunati, Fossa, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli, Torelli e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Micheli e per il tesoro Bianchi.

B U Z I O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Abelli ed altri; Santi ed altri; Querci e Vassalli:
« Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari » (835) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Abelli, Santagati,

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Albertini, Antonini, Banfi, Belotti, Bosso, Cerami, Corrias

Pazzaglia; Santi, Polotti, Corti, Amadei Giuseppe; Querci e Vassalli: « Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima, comunque, di dare la parola al collega Banfi, relatore sul provvedimento, mi corre l'obbligo di dire che ho notato, intorno al disegno di legge che ha avuto un *uer* alquanto faticoso nell'altro ramo del Parlamento, una certa unanimità di consensi nell'ambito della nostra Commissione. Comunque lascio senz'altro la parola al senatore Banfi.

Comunico ai colleghi che sia la 1ª che la 2ª Commissione, richieste di parere, si sono pronunciate favorevolmente.

B A N F I, *relatore*. Considerando che anche io ho ascoltato da alcuni colleghi della nostra Commissione quanto ha or ora affermato il Presidente, la mia relazione può essere estremamente succinta.

Si tratta di un provvedimento che alla Camera è risultato dalla unificazione di tre testi di iniziativa parlamentare e degli emendamenti presentati dal Governo nel corso della discussione.

Il testo che oggi è al nostro esame è stato quindi studiato, elaborato profondamente e infine approvato all'unanimità. Il secondo principio che deve essere affermato anche in questa occasione è che quando viene all'esame di una Camera un provvedimento che è stato attentamente studiato e approvato dall'altra, ove esistano importanti motivi di dissenso o quanto meno di revisione, allora la discussione deve essere il più approfondita possibile: questo per una corretta interpretazione del sistema bicamerale; qualora non sussistano certi presupposti, allora si dovrà procedere rapidamente anche in seconda lettura. Ecco perchè, in realtà, la mia relazione non può non riportarsi alla discussione avvenuta alla Camera e al consenso unanime ivi espresso. Di che cosa si tratta? Io voglio sottolineare un aspetto sociale e giuridico che si profila in questo provvedimento. Esisteva, da tempo, nell'am-

bito dell'Amministrazione dello Stato e quindi in particolare delle conservatorie dei registri immobiliari, una situazione che è in contrasto con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che fa divieto di appalto di manodopera. Questo è il punto iniziale. Che poi oltre a questo si siano verificati abusi da parte di alcuni conservatori — ed io ho una lunga serie di denunce fatte alla Procura della Repubblica — il problema non ci interessa perchè riguarda la Magistratura, che dovrà accertare se le cause sono fondate o meno; quello che ci riguarda è il fatto che con la norma approvata dalla Camera dei deputati si introduce anche nell'Amministrazione dello Stato un principio fondamentale che è quello del divieto dell'appalto di manodopera; contemporaneamente anche il Governo ha fatto alcune richieste e precisamente la modifica del sistema, attraverso la meccanizzazione delle conservatorie; e chi ha un minimo di pratica e conosce gli archivi polverosi delle conservatorie, si renderà conto di quanto sia urgente arrivare a questa forma di meccanizzazione. Quindi sotto il profilo giuridico il provvedimento è assolutamente da approvare; sotto il profilo dell'efficienza tecnica del sistema, le proposte sollecitate dal Governo e accolte dalla Camera, sono da approvare; dal punto di vista finanziario, che è quello che in particolare interessa la nostra Commissione, non esistono problemi perchè è largamente previsto che gli introiti supereranno le spese; se così non fosse, non si spiegherebbe l'accanimento dei conservatori nel voler mantenere la vecchia situazione, perchè se ci avessero rimesso nel pagare i dipendenti, non avrebbero fatto resistenza. Certamente ci saranno adeguamenti di stipendio, ma anche sotto questo profilo il provvedimento è da approvare.

La mia relazione è stata molto succinta, in ottemperanza a quanto suggerito dal Presidente, comunque, per qualsiasi evenienza sono a disposizione della Commissione.

B E L O T T I. Senz'altro dichiaro la mia adesione fervida a questo provvedimento sia perchè finalmente introduce criteri moderni nella condotta e nel funzionamento

di queste conservatorie dei registri immobiliari che erano veramente rimasti all'epoca di Quintino Sella, sia perchè, in sostanza, si introduce una disciplina nei confronti del funzionamento stesso del servizio, che è altamente apprezzabile.

L'unico punto che potrebbe suscitare alcune perplessità è quello relativo all'articolo 5 e cioè la sistemazione del personale, in quanto questi scrivani che erano assunti in forma privata e non del tutto regolare, ora vengono inquadrati nella categoria terza del personale non di ruolo; però l'ultimo comma dell'articolo in questione dice: « Ai fini del trattamento economico e giuridico, il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro ».

Si viene quindi a configurare, nell'ambito dello *status* giuridico del personale dello Stato, la categoria dei fuori ruolo con detrazione dei periodi di eventuale interruzione dei rapporti di lavoro; è una categoria un po' nuova, è un sistema novatore rispetto al complesso dell'attuale disciplina in questa materia; però ho voluto esprimere questo motivo di perplessità non perchè sia contrario al provvedimento in sè, ma perchè introduce, rispetto al trattamento generale delle categorie statali, un elemento nuovo nei confronti di una categoria — quella dei fuori ruolo, appunto — che è diventata piuttosto apprezzabile, anche dal punto di vista numerico oltre che qualitativo. Fatte queste considerazioni, ripeto di essere favorevole al disegno di legge in discussione.

S P A G N O L L I . Mi dichiaro anche io favorevole al provvedimento in discussione per le ragioni esposte dal collega Belotti; per quanto riguarda, invece, le argomentazioni addotte dallo stesso senatore in merito all'articolo 5 faccio osservare che la approvazione di tale articolo viene a sanare una situazione che, in altre amministrazioni, è già stata affrontata e risolta; per esempio al Ministero delle poste e delle telecomuni-

zioni, dove si erano create delle situazioni analoghe; pertanto quello che viene applicato con questo disegno di legge è, a mio giudizio, un criterio di giustizia perequativa.

L I V I G N I . Siamo d'accordo su questo provvedimento che, oltre tutto, risolve una questione che vede quelle categorie in lotta oramai da molti mesi. Anche le preoccupazioni che erano sorte nell'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda la possibilità di far rientrare anche i cottimisti nell'impiego civile, e i non di ruolo, sono superate. C'è una giurisprudenza in merito, ci sono delle sentenze del Consiglio di Stato in base alle quali un tale passaggio è legittimo. Per questi motivi, ripeto, diamo il nostro voto favorevole.

S O L I A N O . Siamo anche noi d'accordo, però devo osservare al collega Belotti che sì, è vero, ci sono delle innovazioni, però è anche vero che ci sono alcune considerazioni di cui bisogna tener conto.

M I C H E L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire subito che io mi dovrò soffermare un po' più a lungo di quanto non l'abbiano fatto i miei colleghi su questo disegno di legge, anche per riconfermare una volta di più, in questo ramo del Parlamento, la posizione del Governo su questa materia sottoposta alla nostra approvazione.

Il problema, come è stato detto anche dal relatore, è stato sollevato alla Camera dei deputati da tre proposte di legge, rispettivamente d'iniziativa dei deputati Querci e Vassalli; Santi, Polotti, Corti, Amadei Giuseppe; e Abelli, Santagati, Pazzaglia, ed ha trovato pronto il Governo a dare una risposta adeguata, in quanto il Governo si è presentato alla Camera con uno schema di disegno di legge che non è stato possibile trasformare in disegno di legge proprio perchè la Commissione affari costituzionali della Camera, competente in materia, non ha ritenuto di soprassedere e attendere la presentazione del disegno di legge stesso, alle Camere, da parte del Governo.

Anche il Senato è stato particolarmente sensibile a questo riguardo, tanto è vero che nella passata legislatura erano state presentate delle proposte di legge. Il Governo non solo è favorevole alla sistemazione del personale e dei servizi ipotecari e delle conservatorie dei registri immobiliari, ma anche alla meccanizzazione, ed ha presentato alcuni emendamenti e articoli aggiuntivi come base di discussione di quella che fu la proposta Santi davanti all'altro ramo del Parlamento.

Ora il testo unificato che viene presentato all'esame di questa Commissione è frutto dell'esame delle varie proposte di legge presentate alla Camera ed è frutto anche degli emendamenti presentati dal Governo. Alcuni di questi emendamenti furono accettati dalla Commissione affari costituzionali della Camera ed altri respinti a stragrande maggioranza.

Oggi il Governo, in questa sede, intende ripresentare alcuni di questi emendamenti anche perchè resti agli atti del Senato la sua posizione, che non vuol essere una posizione contraria alla sistemazione dei copisti delle conservatorie e dei registri immobiliari, ma vuole invece tener presente una realtà, che è quella di una categoria di dipendenti dello Stato che verrebbero ad essere, in certo qual modo, danneggiati da questa immissione in ruolo, tenuto conto dell'anzianità che per taluni può anche essere superiore ai dieci anni. Per cui noi siamo pronti a sostenere, come sosteniamo, il disegno di legge per la parte innovativa; ed io evito in questo momento di fare un'illustrazione delle innovazioni poichè sono rese facilmente comprensibili dagli articoli della legge sottoposta al nostro esame. Ma la posizione del Governo vuol essere anche univoca per quanto riguarda il personale. In modo particolare la posizione che abbiamo assunto al Senato è questa: per quanto si riferisce ai copisti degli uffici dei registri immobiliari, noi avevamo presentato un testo che dava la possibilità a molti di questi copisti di passare alle dipendenze dello Stato, qualora avessero prestato servizio alle dipendenze dei conservatori alla data del 31 dicembre

1968. Con il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame si prevede la sistemazione di coloro che erano in servizio alla data del 15 maggio 1969. Perchè il Governo si richiama a quella data e vorrebbe sottoporre all'attenzione della Commissione il ripristino della data stessa? Perchè si ritiene che nelle more dell'applicazione della legge vi possano essere delle immissioni di personale, tenuto conto che questo personale viene assunto a contratto privato, come è stato assunto a contratto privato, in precedenza, il personale dai conservatori, i quali potrebbero immettere, in questo periodo, personale in servizio.

Per questa ragione il Governo aveva proposto quella data. Comunque, al momento di discutere gli articoli avrò modo di presentare gli emendamenti alla Commissione.

Per quanto riguarda la retroattività, anche alla Camera, alla Commissione affari costituzionali, il Governo ha espresso parere contrario all'emendamento che fu presentato e che trovò il consenso degli altri gruppi della Commissione, proprio perchè non aveva la possibilità di poter effettuare un'indagine accurata circa l'anzianità di questo personale, tenuto conto che l'assunzione di questi copisti era fatta, ed è fatta, saltuariamente, per cui vi possono essere state assunzioni per alcuni giorni, e poi riassunzioni dopo un certo tempo: non si ha quindi nemmeno la possibilità di poter accertare il *quantum* per quanto riguarda, in modo particolare, gli impegni che il Governo dovrebbe assumere dal punto di vista finanziario.

E allora nello schema di disegno di legge governativo si era proposta la data dell'approvazione della legge.

Presidenza del Vice Presidente ZUGNO

In definitiva, per quanto riguarda il disegno di legge unificato, che oggi è sottoposto alla nostra approvazione, il Governo è d'accordo per quanto riguarda l'articolo 1, sul quale nessuna osservazione vi è da fare. Per quel che si riferisce all'articolo 2 vi

sono alcune modifiche da apportare. Propongo subito al Presidente e alla Commissione tali emendamenti in modo che se ne possa eventualmente affrontare la discussione globale o punto per punto.

Il primo comma dell'articolo 2 andrebbe integrato come segue: « I fogli indicati nell'articolo precedente, soggetti al bollo di cui all'articolo 37, lettera A della Tariffa allegata alla legge 25 giugno 1953, n. 492, in ragione di lire 100 per ogni facciata, sono progressivamente numerati da uno a cento e vidimati ciascuno dal Presidente o da un giudice del tribunale, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio ipotecario ». Nulla da osservare per i due successivi commi dell'articolo in esame; così pure riguardo all'articolo 3.

Circa l'articolo 4, al secondo comma si ritiene consigliabile apportare, dopo la parola « versate », l'aggiunta « all'Erario », onde evitare qualsiasi dubbio sulla destinazione del diritto di scritturato.

L'articolo 5 non tiene conto di un articolo aggiuntivo che in sede di Commissione della Camera venne presentato dal Governo e venne respinto e che in questa sede il Governo ripropone nella speranza che la Commissione voglia accoglierlo; cioè si vorrebbe ripristinare in questa sede la proposta fatta alla Camera, nel senso che: « Il diritto di scritturato previsto al n. 14 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 ed è di spettanza del conservatore dei registri immobiliari e del personale di collaborazione ».

Poichè con l'articolo 6 del disegno di legge sottoposto al nostro esame viene abrogata la legge 7 novembre 1962, n. 1613, si ritiene che il menzionato articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa debba essere reinserito nella presente proposta, dato che con la legge n. 1613 il diritto di scritturato delle domande di cui al n. 14 della citata tabella della legge n. 870 era stato elevato, come il diritto di scritturato previsto per gli altri adempimenti dalla medesima tabella, a lire 120. Ove non fosse inserito l'articolo suddetto, il diritto di

scritturato per il n. 14 della citata tabella tornerebbe ad essere determinato nella misura di lire 30, il che non risponde a criteri di equità. Inoltre con il citato articolo 5 si è inteso chiarire la destinazione del diritto di scritturato sulle domande (n. 14 della tabella allegata alla legge n. 870), il quale si riferisce alla redazione delle domande, redazione che viene eseguita personalmente dal conservatore o dal personale di collaborazione e non costituisce, quindi, vera e propria copiatura, ma corrispettivo di un servizio.

L'articolo 5 diventerebbe articolo 6.

In merito all'articolo 5 si osserva che la data indicata nel 15 maggio 1969, alla quale viene riferito il beneficio dell'assunzione dei copisti, non trova una plausibile giustificazione. Sarebbe invece opportuno riportarsi alla data del 31 dicembre 1968 già proposta con il disegno di legge di iniziativa governativa, data che comporterebbe una remora ad eventuali assunzioni di comodo di personale copista effettuato da parte di qualche conservatore durante l'*iter* legislativo della presente proposta. Ovvero potrebbe riferirsi ad altra data più prossima, ma sempre anteriore all'inizio delle concrete richieste di statizzazione dei copisti ipotecari, come ad esempio quella del 1° marzo 1969. Sempre all'articolo 5, primo comma, dovrebbe essere inoltre sostituita la parola « inquadrato » con l'altra « assunto », perchè nella specie non si tratta di personale già legato da rapporto di impiego con lo Stato ma di personale che viene assunto alle dipendenze dello Stato, *ex novo*, in forza della presente proposta di legge. Attesa tale circostanza non si vede perchè con il secondo comma dell'articolo in esame si voglia accordare ai copisti — sia ai fini giuridici che a quelli economici — l'ulteriore beneficio del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestatato alle dipendenze del conservatore. A questo punto debbo rilevare che vi è una disarmonia tra il bollettino della Commissione affari costituzionali della Camera e il messaggio inviato al Senato.

È da osservare, inoltre, che la concessione di siffatto beneficio provocherebbe gravi ed ingiustificate sperequazioni nei con-

fronti dei numerosi copisti che sono entrati a far parte dei ruoli organici della amministrazione finanziaria in seguito a pubblici concorsi, i quali si vedrebbero così superati nella progressione economica e di carriera dai copisti in questione. Pertanto il secondo comma dell'articolo in esame dovrebbe essere soppresso e sostituito dal seguente: « l'assunzione del personale di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Non so se le Commissioni competenti per la parte giuridico-costituzionale abbiano espresso il proprio parere su questo argomento.

P R E S I D E N T E . Hanno espresso parere favorevole.

M I C H E L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Comunque, da quanto è stato detto nell'altro ramo del Parlamento e in questa Commissione, pur non richiedendo, nella eventualità che la Commissione voglia procedere all'approvazione del disegno di legge, la rimessione del provvedimento in Aula, il Governo fa presente che per quanto riguarda l'articolo 5 in particolare sarebbe opportuno un ripensamento per vedere se non si possa trovare, in questa o nella prossima seduta, un punto di convergenza su quelle posizioni che possono essere o che sono divergenti, nell'interesse non solo del personale in questione ma anche della stessa Amministrazione.

B I A N C H I , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Pur prendendo atto della unanime disponibilità all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, del resto già approvato dalla Camera dei deputati, debbo dichiarare in merito al secondo comma dell'articolo 5 le riserve del Ministero del tesoro.

Infatti, con riferimento al secondo comma dell'articolo 5 delle proposte di legge unificate, concernente l'inquadramento del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari approvato in sede legislativa dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta

del 24 settembre 1969, debbo far presente quanto segue.

Con tale comma si tende a riconoscere ai fini del trattamento giuridico ed economico il servizio prestato dal personale copista di cui all'oggetto, anche se reso con carattere di discontinuità

Va rilevato in proposito che siffatta norma pregiudica fundamentalmente l'attuale disciplina vigente sul trattamento giuridico ed economico del personale statale non di ruolo.

Infatti, per effetto di tale norma si verrebbe a qualificare come servizio statale quello reso dal personale copista di cui trattasi, alle dirette dipendenze dei conservatori, regolato, com'è noto, dalle norme sull'impiego privato.

Tale riconoscimento per il personale più anziano (sono previsti casi addirittura con anzianità oltre i 14-15 anni), tra l'altro, comporterebbe ovviamente l'immediato e incontrastato inquadramento nei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero delle finanze per effetto dell'applicazione nei riguardi degli interessati della legge 4 febbraio 1966, n. 32, prescindendo dai requisiti del possesso dei titoli di studio e del limite di età.

Ora, convengo sulla necessità di sanare questa annosa questione che interessa gli uffici finanziari e in modo particolare questo settore dei copisti; tuttavia mi permetto di far rilevare — ed io certamente non sono chiuso all'aspetto sociale del provvedimento e agli interessi dei lavoratori — che una norma di questo tipo creerebbe una sperequazione ai danni del personale già in ruolo.

F O R T U N A T I . Dalle dichiarazioni dei due rappresentanti del Governo, mi pare che il punto che desta preoccupazione sia il secondo comma dell'articolo 5. In proposito vorrei far osservare anzitutto che l'anomalia denunciata conosce precedenti in altre leggi d'inquadramento. Vi è, ad esempio, personale universitario che viene assunto con contratto d'impiego perchè non è possibile fare altrimenti.

In secondo luogo, è vero che si determinano delle sperequazioni. C'è però da tener

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

18ª SEDUTA (9 ottobre 1969)

presente che coloro che sono attualmente inquadrati in ruolo hanno già goduto di un certo periodo di tranquillità, mentre coloro che vengono inquadrati adesso hanno una situazione passata assai gravosa. E non si può dire che queste persone, per il semplice fatto di essere alle dipendenze del conservatore, attraverso la finzione giuridica di un rapporto d'impiego privato, non hanno assolto una funzione pubblica. Altrimenti arriveremmo alla concezione di uno Stato moderno in cui si appaltano i servizi.

In conclusione, tenendo conto che le spequazioni che si determineranno potranno essere sanate attraverso una meditazione attenta della situazione, penso che ci si debba attenere al testo approvato dalla Camera.

B E L O T T I . Sulla questione di merito si è intrattenuto ampiamente il Sottosegretario alle finanze, e mi pare che la Commissione nel complesso non sia favorevole a sconvolgere l'impostazione del provvedimento approvato dalla Camera.

È superata, poi, la eccezione che avevo mosso all'inizio, essendomi stata sottoposta una sentenza del Consiglio di Stato dalla quale si evince che non può essere sollevata la eccezione in ordine al servizio prestato anche saltuariamente e anche in ordine al riconoscimento di tutti i cottimisti nel campo dei fuori ruolo dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso presso le Conservatorie dei registri immobiliari e Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le finanze, sui quali saranno riprodotte le note

relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotoreproduzione.

(È approvato).

Art. 2.

I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

A questo articolo il Governo propone un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « I fogli indicati nell'articolo precedente, soggetti al bollo di cui all'articolo 37, lettera a) della tariffa allegata alla legge 25 giugno 1953, n. 492, in relazione di lire 100 per ogni facciata, sono progressivamente numerati da uno a cento e vidimati ciascuno dal Presidente o da un giudice del tribunale, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio ipotecario ».

B A N F I , relatore. L'emendamento mi pare superfluo, in quanto i fogli sono soggetti al bollo previsto dall'articolo citati. D'altra parte faccio osservare che lo stesso Sottosegretario non dava particolare rilievo alla modifica: egli chiedeva una discussione approfondita dell'articolo 5.

Mi dichiaro comunque dontrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (9 ottobre 1969)

l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 2.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera *d*), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della Tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi, nel netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: « versate », le altre: « all'Erario ».

Vorrei pregare il Governo di ritirare l'emendamento, in quanto poi si dice: « con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione dell'entrata », eccetera. È quindi evidente ed implicito che il versamento è fatto all'Erario.

M I C H E L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Il Governo ha poi proposto il seguente articolo 4-*bis*:

« Il diritto di scritturato previsto dal numero 14 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 ed è di spettanza del conservatore dei registri immobiliari e del personale di collaborazione ».

Il senatore Fortunati ha già espresso la sua opinione, alla quale ritengo la Commissione faccia abbastanza coro. Comunque, invito il relatore a esprimere il suo avviso.

B A N F I , *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4-*bis*, anche e soprattutto perchè il numero 14 della ricordata tabella non viene modificato e, quindi, il diritto di scritturato resta al conservatore. Non c'è pertanto alcun motivo di portare il compenso a 150 lire quando il conservatore gode già di uno stipendio.

M I C H E L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Veramente il testo dell'articolo 4-*bis* parla di conservatori e di personale di collaborazione, cioè di chi presta effettivamente servizio a favore di coloro che non hanno la possibilità di inoltrare domande.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 4-*bis* proposto dal Governo, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(*Non è approvato*).

Art. 5.

Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le Conservatorie dei registri immobiliari, a norma dell'articolo 23 della

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

18ª SEDUTA (9 ottobre 1969)

legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla Tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva l'anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Al primo comma di questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole « 15 maggio 1969 » con le altre « 31 dicembre 1968 ».

BANFI, *relatore*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

In subordine, il Governo ha proposto il seguente emendamento al primo comma dell'articolo in esame: sostituire le parole « 15 maggio 1969 » con le altre « 1º marzo 1969 ».

BANFI, *relatore*. Sono contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Sempre al primo comma, il Governo propone di sostituire la parola « inquadrato » con l'altra « assunto ». Devo far rilevare che questa proposta contrasta con una sentenza del Consiglio di Stato. Pertanto, se fosse accolta, darebbe certamente luogo a tutta una serie di ricorsi. Per tale motivo e anche perchè la parola « inquadrato » mi

sembra corrisponda meglio allo spirito della norma, come semplice membro della Commissione riterrei di non accogliere lo emendamento.

BANFI, *relatore*. Anch'io sono contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Il Governo propone poi di sostituire il secondo comma con il seguente: « L'assunzione del personale di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

FORTUNATI. L'emendamento è a mio avviso improponibile.

PRESIDENTE. Ho anch'io questa impressione: dal momento che finora si è sempre parlato di personale inquadrato, creeremmo un contrasto col primo comma. La proposta è, quindi, preclusa.

MICHELI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'avevamo proposto nel contesto degli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Sono abrogati l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

(È approvato).

Art. 7.

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retri-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)18^a SEDUTA (9 ottobre 1969)

buzioni al personale di cui all'articolo 5, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui al precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI